

[ATTO PUBBLICO NOTARILE]

[Intestazione, tempo e luogo della stipula, indicazione delle parti, dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti a cura del notaio rogante]

Premesso

CHE con Determinazione dell'Amministratore unico della Jesiservizi s.r.l. n. ----- è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e Monsano e di ristorazione assistenziale per l'Asp ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi e sono stati approvati i relativi atti di gara;

CHE con Determinazione del suddetto Amministratore unico n. -----, efficace in data -----, il servizio in questione è stato affidato, a seguito di espletamento della procedura di gara, a ----- che ha offerto il ribasso del --% (-----) e quindi per un importo contrattuale stimato di € ----- (-----/--00) comprensivo di € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della sicurezza di cui al DUVRI non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell'I.V.A.;

CHE l'affidamento in concessione del presente servizio è previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. -- del ----- per gli anni 2019 e 2020;

CHE è stato acquisito agli atti d'ufficio il DURC on line prot. ----- in data ----- -- attestante la regolarità contributiva del suddetto appaltatore;

CHE con riferimento al valore stimato del contratto si è reso necessario acquisire la prescritta informazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011

n. 159, come integrato e modificato dal D. Lgs. 13.10.2014 n.153;

CHE pertanto, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 159/2011 la Stazione Appaltante in data ----- ha provveduto a consultare la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

CHE il Ministero dell'Interno - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia- con nota prot. n. ----- del ----- ha attestato che a tale data non sussistono a carico del contraente le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e che alla medesima data non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

[*oppure se del caso*] ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine ivi indicato, si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia sotto la condizione risolutiva ivi prevista;

CHE la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 è stata inviata a mezzo pec in data ----- e pertanto il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 risulta oramai interamente decorso; tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La Jesiservizi s.r.l., come sopra rappresentata, anche per conto dell'Asp Ambito 9, che come sopra rappresentata da il proprio consenso, affida a ----- che a mezzo del suo rappresentante, accetta, il servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e Monsano e di ristorazione assistenziale per l'Asp ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi per la durata di anni 2 con decorrenza 01/09/2019 e per il prezzo offerto di cui al successivo art. 3.

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, saranno pari ad € 200,00.

Il presente contratto, alla scadenza, potrà essere prorogato per un massimo di mesi sei al fine di garantire la continuità del servizio, in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 2 – L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto viene realizzata in conformità alle disposizioni del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale allegato al presente sotto la lettera "A", del Duvri, allegato al presente sotto la lettera "B" e deve essere altresì svolta conformemente all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, che vengono qui richiamate quali parti integranti del presente contratto sebbene non materialmente allegate, ma depositate agli atti del Responsabile del Procedimento.

Le parti si danno reciprocamente atto e acconsentono che il termine per la realizzazione degli investimenti di cui al SUB ELEMENTO B.2 dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore: “Strategie per il miglioramento del benessere dell'utenza, con riduzione dell'inquinamento acustico nei refettori delle scuole primarie e dell'infanzia di Jesi e di Monsano”, sia prorogato al mese di luglio 2021.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel codice di comportamento per i dipendenti della stazione appaltante e di ogni altra disposizione normativa o regolamentare applicabile in materia.

Art. 3 – L'importo contrattuale, tenuto conto del ribasso offerto del --%(-----) ammonta ad € ----- (-----) oltre ad € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al DUVRI, il tutto al netto dell'I.V.A..

Art. 4 – A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore esibisce polizza fidejussoria n. ----- emessa da ----- in data ----- con la quale dimostra di aver costituito cauzione definitiva per € ----- (-----/00) pari al -----% (-----) dell'importo di contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali Jesiservizi s.r.l. avrà diritto di valersi di propria autorità

della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nei termini di cui al capitolato tecnico descrittivo e prestazionale qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La Ditta appaltatrice dimostra inoltre, esibendo polizza fidejussoria N. ----- rilasciata da ----- in data ----- di aver adempiuto a quanto richiesto in materia di assicurazioni dall'art. 24 del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale. Tale polizza dovrà essere mantenuta operante per l'intera durata contrattuale e con i medesimi massimali; a tal fine dovrà essere prodotta alle scadenze di ciascun periodo assicurativo documentazione attestante l'avvenuto rinnovo o, in caso di mutamento di compagnia assicurativa, l'avvenuta stipula di nuova polizza per i medesimi massimali.

Art. 5 - La Ditta dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

Art. 6 - E' vietata in modo assoluto la cessione del presente contratto.

Art. 7 - L'appaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, La stazione appaltante indica i codici relativi al presente affidamento: CIG: ----- e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l'esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 9 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in -----.

Art. 10 - Sono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;
- DUVRI;
- offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta;
- le polizze di garanzia.

Le parti dichiarano che tali documenti non vengono materialmente allegati al contratto ma, firmati da entrambe le parti, vengono conservati presso la sede legale della società Jesiservizi s.r.l. ad eccezione del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e del DUVRI già allegati al presente contratto sotto le lettere "A" e "B".

Art. 11 - Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679

(general data protection regulation) e della normativa nazionale consegnata dalla stazione appaltante.

L'affidamento in appalto del servizio comporta per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che

ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;

c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;

d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;

e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;

g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;

h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Art. 12 – I collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici

dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello dei dipendenti della Jesiservizi s.r.l., della quale si consegna copia.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 13- L'appaltatore si impegna all'osservanza dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Jesiservizi s.r.l. non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della società stessa svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti, in relazione al presente contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Ancona.

Art. 15 – Le parti dichiarano di essere a conoscenza del ricorso pendente presso il Consiglio di Stato (R.G. n. 1135/2020), avente ad oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti della R.T.I. Camst-Cir Food. Al riguardo l'appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della stazione appaltante nel caso in cui l'accoglimento del predetto ricorso comporti l'annullamento o l'inefficacia anche parziale del presente contratto. In tal caso l'appaltatore da atto che non avrà nulla a pretendere, salvo i compensi spettanti per le prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguite fino alla data di cessazione degli effetti contrattuali. In particolare l'appaltatore dichiara sin d'ora che nulla

avrà a pretendere per le spese eventualmente sostenute per acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi necessari per la corretta esecuzione delle condizioni contrattuali o per interventi migliorativi già realizzati anteriormente alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

Art. 16 - Tutte le spese relative all'appalto e al presente contratto inerenti e conseguenti, ivi compresi i diritti di rogito e segreteria, sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali i contraenti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

[lettura dell'atto alle parti, sottoscrizione delle parti e menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia a cura del notaio rogante]